

CONFCOMMERCIO PALERMO

Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi,
delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo

STATUTO

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. La Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Federazione propugna nel Paese;
- d) la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'uropeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. La Federazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto dei principi di sussidiarietà e federalismo, in relazione all'evoluzione del quadro istituzionale, dei rapporti tra Stato e Regioni e della riarticolazione di poteri e funzioni nella materia di interesse, diretto o indiretto, dei propri soci;
- c) rispetto del principio di pluralismo imprenditoriale che garantisca adeguata presenza di tutti i settori economici rappresentati nel sistema federale, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
- d) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- e) attenzione al problema della disabilità e impegno sui terreni delle politiche attive per la sua gestione in una società ed in una economia competitiva e solidale;
- f) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- g) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
- h) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni alla Federazione;
- i) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli alla Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- j) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine e il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

3. La Federazione, nella prospettiva di articolare la propria Struttura alle esigenze di rappresentanza degli operatori ad essa aderenti per il tramite delle Associazioni costituenti, si impegna a favorire la costituzione di Associazioni provinciali di categoria o analoghi organismi per la tutela di specificità categoriali.
4. I principi ispiratori e le regole di comportamento espressi ai commi precedenti costituiscono, quale preambolo allo Statuto, parte integrante ed inscindibile dello stesso.

**STATUTO
FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI
SERVIZI DELLE PROFESSIONI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PALERMO**

**TITOLO I
I PRINCIPI**

**ART. 1
DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA**

1. La Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - denominata in breve Federazione Commercio Turismo Servizi Professioni PMI di Palermo - è l'espressione provinciale unitaria dei soggetti imprenditoriali, economici e professionali - successivamente denominati "Imprese" - che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato organizzati nell'ambito del sistema federale.
2. La Federazione, unitamente alle associazioni provinciali di categoria, alle associazioni provinciali di settore, e alle strutture provinciali di secondo livello, costituisce il sistema di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui al primo comma.
3. La Federazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese Confcommercio, ne accetta lo Statuto, I principi ispiratori e le regole di comportamento di cui in preambolo.
4. La Federazione rappresenta in via esclusiva la Confcommercio nella provincia di Palermo.
5. L'adesione alla Federazione comporta l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi.
6. Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali d'intesa con la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese.
7. La Federazione ha sede a Palermo e può decentrarsi in strutture sub provinciali secondo deliberazioni dei propri organi.
8. La sua durata è illimitata e l'Assemblea Straordinaria nel delibera lo scioglimento.

**ART. 2
SCOPI**

1. La Federazione, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico provinciale, ha per scopi:
 - a) la tutela e la rappresentanza dei settori economici, nella loro evoluzione culturale ed economica, e dei soggetti imprenditoriali e professionali che si riconoscono nel sistema, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, delle organizzazioni

politiche, sociali, economiche e sindacali, in armonia con gli indirizzi della Confcommercio e delle organizzazioni nazionali di categoria.

- b) favorisce tra gli associati l'interazione e la collaborazione per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; e, in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;
- c) opera per il miglioramento strutturale dei soci effettivi in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;
- d) organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studi, iniziative similari su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse provinciale, regionale, nazionale ed europeo;
- e) concorre a promuovere processi di ammodernamento nelle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico provinciale e, in particolare, delle imprese e dei soggetti rappresentati;
- f) verifica e garantisce che gli statuti dei soci effettivi e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente statuto;
- g) promuove gli strumenti di previdenza e assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
- h) assume iniziative intese a promuovere la formazione imprenditoriale, professionale, tecnica e sindacale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi, avvalendosi del supporto e della collaborazione della Confederazione e delle Organizzazioni nazionali di categoria;
- i) presta agli associati, tanto sul piano generale, quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro, assistenza in materia tecnico - legale, tecnico - fiscale, tecnico - amministrativa e contabile, tecnico - finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori. A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende, e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- j) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico e finanziario, in conformità al disposto dell'art. 3 dello Statuto Confederale;
- k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa;
- l) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
- m) promuove e presta direttamente o indirettamente l'assistenza ai nuovi imprenditori;
- n) promuove e presta direttamente o indirettamente l'assistenza alle imprese del terziario in materia di formazione e aggiornamento professionale; innovazione tecnologica e organizzativa; gestione economica e finanziaria d'impresa; accesso ai finanziamenti anche comunitari; informazioni relative alle legislazioni di settore; promozione e sviluppo del commercio elettronico; igiene e sicurezza sul lavoro;
- o) promuove la sicurezza e la tutela dei consumatori;
- p) promuove indagini di mercato e banche dati;
- q) promuove la tutela ambientale;
- r) promuove e tutela la promozione e la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- s) presta direttamente o indirettamente supporto nei processi di marketing urbano;
- t) espleta ogni altra attività che dalle leggi o da deliberati dagli organi statutari sia ad essa direttamente affidata e connessa alle finalità indicate nel presente articolo.

TITOLO II RAPPORTI ASSOCIATIVI

ART. 3 I SOCI

1. I soci della Federazione si distinguono in:
 - a) Soci effettivi;
 - b) Soci aderenti.
2. I soci effettivi sono:
 - a) le associazioni provinciali di categoria dei settori rappresentati regolarmente costituite ovvero le associazioni territoriali insistenti nella provincia di Palermo, i cui aderenti siano contestualmente iscritti anche alle associazioni provinciali di categoria;
 - b) le associazioni di settore;
 - c) le strutture associative provinciali di secondo livello;
3. Sono soci aderenti associazioni, enti, istituti, organismi e strutture che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Federazione. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo.
4. Alla Federazione possono aderire, anche in qualità di soci effettivi, secondo criteri determinati con apposite delibere di giunta, su proposta del Presidente, soggetti aventi caratteristiche peculiari differenziate rispetto alle imprese già facenti parte del sistema e/o organizzazioni costituite tra imprese o tra associazioni di imprese per la rappresentanza e la tutela di interessi specifici.
5. Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati anche altre Associazioni che non avranno diritto di voto e che comunque saranno disciplinate per quanto concerne il loro rapporto associativo con la Federazione, caso per caso e con specifiche determinazioni della Giunta Esecutiva della Federazione.

ART. 4 ADESIONE: MODALITA' E CONDIZIONI

1. Per aderire alla Federazione occorre che il Presidente dell'Associazione Provinciale di categoria o della associazione di settore o delle strutture associative provinciali di secondo livello presenti domanda sottoscritta sulla quale delibera la giunta esecutiva entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 30 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva è ammesso, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 60 giorni, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna i soggetti di cui al punto 1 alla corresponsione di tutti i contributi sociali nonché al rispetto di tutte le norme del presente Statuto e di quello confederale.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Legale Rappresentante dei soggetti di cui al punto 1 formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale della Federazione. I soggetti di cui al punto 1 in caso di dimissioni sono comunque tenuti al pagamento dei contributi sociali relativi all'anno in cui sono state formulate le dimissioni.
6. Le Associazioni provinciali di categoria aderenti sono tenute a corrispondere alla Federazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali, dalle delibere della Confcommercio e dalle delibere della Federazione nella misura e con le modalità stabilite dagli organi competenti. Quanto sopra, vale anche per le Federazioni di settore e le strutture associative provinciali di secondo livello limitatamente alle delibere della Confcommercio e alle delibere della Federazione nella misura e con le modalità stabilite dagli organi competenti.
7. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci effettivi in regola con il versamento dei contributi associativi.
8. Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta Esecutiva, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI EFFETTIVI

1. I soci effettivi devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere uno statuto in armonia con il presente statuto e conforme ai principi di cui al successivo art. 6;
 - b) ambiti territoriali, categoriali e settoriali definiti rispetto a quelli delle altre associazioni;
 - c) avere una adeguata e riconosciuta rappresentatività organizzativa;
 - d) disporre di adeguate strutture organizzative e funzionali, anche tramite la Federazione, ai fini dello svolgimento di una efficace attività di promozione e tutela degli interessi delle imprese e dei soggetti rappresentati e avere capacità finanziaria adeguata al perseguimento dei fini statutari ove la gestione amministrativa non fosse demandata alla Federazione medesima;
 - e) realizzare azione informativa, formativa, culturale e professionale e svolgere attività di assistenza sindacale e tecnica tramite la Federazione e gli enti ad essa collegati, mirata anche ai bisogni dei singoli soci;
 - f) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione ove essa non fosse demandata alla Federazione;
 - g) adottare elementi identificativi, a partire dal logo, tali da connotare chiaramente l'appartenenza al sistema federale.
2. Ai fini del presente articolo, i soci effettivi devono inviare alla Federazione, ove avessero conduzione amministrativa autonoma, copia del rispettivo bilancio o di altra documentazione attestante la situazione economica - finanziaria ed amministrativa;
3. Per il costante monitoraggio della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, la Federazione effettua, nelle forme più opportune, regolari verifiche verso i soci.

ART. 6
PRINCIPI STATUTARI VINCOLANTI

1. Gli statuti dei soci effettivi devono prevedere:
 - a) esplicita dichiarazione di adesione alla Federazione, di accettazione e rispetto del presente statuto, di accettazione della clausola arbitrale nonché adozione degli elementi di cui all'art.5 comma 1 lett.g);
 - b) scopi, oggetto sociale e funzione coerenti con quelli previsti all'art. 2 del presente statuto in relazione alla sfera di rappresentanza ed alle caratteristiche peculiari di ciascuno;
 - c) struttura e funzione degli organi sociali e dei meccanismi di formazione degli stessi, coerenti con i principi ed i valori previsti dal presente statuto;
 - d) norme idonee a garantire meccanismi di democrazia nell'elezione degli organi sociali e ad assicurare adeguata rappresentanza alle imprese e ai soggetti associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
 - e) requisiti di eleggibilità alle cariche sociali e norme sulle incompatibilità analoghi a quanto previsto nel presente statuto;
 - f) istituzione del Collegio dei Probiviri con indicazione delle specifiche funzioni ovvero previsione di un organo arbitrale per la soluzione delle controversie associative;
 - g) i soci effettivi devono comunicare i propri statuti ed eventuali modificazioni agli stessi alla Federazione che, si riserva insindacabilmente di verificarne la compatibilità con il presente statuto.

ART. 7
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI CATEGORIA
E DELLE FEDERAZIONI DI SETTORE

1. Le associazioni provinciali di categoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello statuto nazionale della Confcommercio, autonomamente valutate finalità, affinità di interessi o di problematiche e/o sinergie organizzative, costituiscono un'Associazione provinciale di settore.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma, la Federazione, conformemente a quanto previsto dalla Confederazione, unitamente alle associazioni provinciali di categoria interessate, con modalità e procedure concordate, può promuovere la costituzione di associazioni provinciali di settore.
3. L'Associazione provinciale di settore rappresenta unitariamente le associazioni provinciali di categoria costituenti ed esercita in seno alla Federazione, i diritti sociali quale socio effettivo in nome e per conto delle stesse associazioni costituenti.
4. La loro costituzione, gli statuti nonché le eventuali modifiche successive sono sottoposti alla ratifica da parte della Giunta.
5. Per un medesimo settore può essere riconosciuta una sola associazione provinciale e per la stessa categoria una sola associazione provinciale.
6. La qualifica di Associazione provinciale di settore può essere riconosciuta, con delibera della Giunta, anche a singole associazioni provinciali di categoria caratterizzate da specifiche connotazioni organizzative o tipologia imprenditoriale che ne facciano richiesta.

ART.8
RUOLO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE PROVINCIALI DI
SECONDO LIVELLO

1. Le strutture associative provinciali di secondo livello sono soggetti costituenti il sistema federale per le politiche generali dei comparti economici.
2. Nell'ambito del sistema ad ogni livello, la rappresentanza unitaria dei comparti economici e dei soggetti professionali operanti nel settore terziario e nel sistema delle professioni è condizione di omogeneità politica - organizzativa, di uniformità di indirizzo e di diffusione dell'immagine qualitativa della Federazione e del suo sistema associativo.
3. A tal fine la Federazione, in armonia con gli scopi sociali di cui all'art. 2 e con il concorso delle associazioni provinciali di categoria costituite e riconosciute nell'ambito dei rispettivi comparti promuove, come prime strutture associative provinciali di secondo livello, la costituzione di:
 - Confturismo Provinciale;
 - Conftrasporto Provinciale (Confederazione del Trasporto, Spedizione, Logistica)
4. Al rispetto del presente statuto deve presiedere l'organizzazione, il funzionamento e le prerogative delle strutture associative di secondo livello di cui al comma 3.

ART. 9
DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4 comma 5, il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 4;
 - b) per decadenza deliberata dalla Giunta Esecutiva in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dai competenti Organi della Federazione o per grave ripetuta violazione delle norme del presente statuto o della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per mancato pagamento dei contributi associativi ove si siano tentati, invano, i possibili atti di riscossione;
 - d) per lo scioglimento della Federazione deliberato dall'Assemblea nelle forme previste dal presente statuto.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
3. Il socio dichiarato decaduto può proporre, avverso tale dichiarazione, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, ricorso ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.
4. La Federazione può promuovere la costituzione di un nuovo socio avente la stessa sfera di competenza di quello recesso o decaduto.

ART. 10
SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dal Presidente, previa delibera della Giunta Esecutiva, sentito il Collegio dei Probiviri, ai Componenti gli Organi del sistema federale, per i casi di violazione statutaria ovvero di comportamento contrario all'etica federale sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza;
2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli Organi.

ART. 11
DOPPIO INQUADRAMENTO

1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella Nazionale di categoria costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria e viceversa.
3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante della Federazione di Palermo e da un rappresentante designato dalla Associazione nazionale di categoria interessata.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 12
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 2, la Giunta Esecutiva della Federazione - nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - può ripartire il territorio della provincia in aggregazioni sub provinciali, determinandone natura, funzioni, competenze.

ART. 13
ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE

1. I soci effettivi curano gli interessi degli imprenditori associati in modo autonomo operando secondo le norme dei propri statuti che comunque devono essere in armonia con il presente statuto.
2. La Federazione si farà carico di promuovere la costituzione di una Associazione provinciale di categoria o di una Associazione di settore rappresentativa di quei comparti merceologici che, a causa della scarsa consistenza numerica non sono in grado di esprimere ciascuno una propria Associazione provinciale.

ART.14
RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE

1. I soci effettivi di cui al precedente art. 3 sono tenuti a favorire l'opportuno coordinamento delle iniziative, informando la Federazione provinciale in merito agli indirizzi assunti.
2. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina un Commissario quando ne sia fatta richiesta motivata da un organo deliberante dell'Organizzazione interessata o quando ciò sia suggerito da circostanze o esigenze gravi in analogia con quanto previsto dall'art. 16 dello statuto confederale e, se del caso, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria interessate.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.15
ORGANI

1. Sono Organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 16 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. Gli Organi della Federazione vengono eletti a scrutinio segreto, salvo diversa delibera dell'organo sociale stesso su proposta del proprio presidente.
2. I componenti gli Organi collegiali, non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
4. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente. In particolare il Componente dell'Organo collegiale che cessi di ricoprire nell'Associazione costituente di provenienza la carica in virtù della quale è stato eletto nell'organo federale o che abbia perduto i requisiti di eleggibilità, decade automaticamente dallo stesso.

ART. 17 INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Direttore ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali e locali, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 2 e 3.
2. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera motivata, stabilire, sui singoli casi l'eventuale compatibilità degli incarichi per i soggetti che già ricoprono cariche all'interno del sistema federale, e che presentano la propria candidatura o che comunicano la volontà di assumere incarichi di carattere politico e/o con funzioni di governo a tutti i livelli anche attraverso il mandato parlamentare, nonché l'eventuale compatibilità degli incarichi per i soggetti che intendono concorrere all'assunzione di cariche all'interno del sistema federale e che rivestano incarichi di carattere politico e/o con funzioni di governo a tutti i livelli anche attraverso il mandato parlamentare; ove sia il presidente federale a trovarsi in condizione di incompatibilità, durante l'espletamento dell'incarico politico, le funzioni allo stesso attribuite dallo statuto sono sospese. In tal caso le funzioni di presidente verranno assunte dal Vice Presidente Vicario.
3. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alle organizzazioni componenti il sistema federale.

ART. 18 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea della Federazione è costituita dai soci effettivi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art. 3 rappresentati dal proprio presidente o da un suo consigliere dallo stesso designato.
2. Ciascuna Associazione provinciale di categoria di cui al comma precedente ha diritto ad un voto al quale si aggiunge, in ragione degli operatori iscritti all'Associazione stessa, un voto ogni 20 iscritti e 1 voto ogni € 500.00 di contributo comunque versato alla Federazione. Le associazioni di settore e le strutture provinciali di secondo livello hanno diritto ad un voto.

3. Eventuali arrotondamenti nel calcolo dovranno essere effettuati per difetto.
4. Il numero dei voti attribuiti a ciascuna Associazione provinciale non può comunque superare il 15% del totale dei voti assegnati in Assemblea.
5. In Assemblea ciascun rappresentante può essere portatore di due deleghe oltre la propria.
6. Partecipano inoltre all'Assemblea, senza diritto di voto, i responsabili rappresentanti delle Strutture territoriali eventualmente costituite dalla Giunta Esecutiva ai sensi del precedente art. 12.

ART. 19
ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO, SCRUTATORI

1. L'Assemblea nomina il Presidente, tre o cinque scrutatori nel proprio seno, ed il Segretario che può essere scelto anche tra le persone estranee ai componenti dell'Assemblea.
2. Quando si tratti del rinnovo di cariche sociali, di modifiche dello Statuto o di scioglimento della Federazione, il Segretario dovrà essere un Notaio o un delegato confederale.

ART. 20
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente della Federazione provinciale o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante invito scritto ai componenti almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente della Federazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i 15 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente, via telefax, o posta elettronica con preavviso di almeno 5 giorni.

ART. 21
ASSEMBLEA: VALIDITA'

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni provinciali. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, la votazione si ripete ed in caso di rinnovata parità la proposta si intende respinta; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta si intende sempre respinta.
5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa alla singola Associazione aderente.
6. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno il 65% dei voti rappresentati in Assemblea.
7. Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei voti rappresentati in Assemblea.

ART. 22
ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Federazione vincolanti per tutte le strutture, componenti e soci;
 - b) elegge ogni quattro anni il Presidente della Federazione provinciale;
 - c) elegge ogni quattro anni, tra i componenti dell'Assemblea 21 membri componenti il Consiglio Direttivo della Federazione;
 - d) elegge ogni quattro anni, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri i cui componenti possono essere anche estranei all'Assemblea;
 - e) entro il 15 luglio di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione, nonché il bilancio preventivo dell'anno successivo e le relative linee programmatiche;
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera le modifiche al presente Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento della Federazione compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - c) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 23
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.
2. Ne fanno parte di diritto:
 - a) il Presidente della Federazione che lo presiede;
 - b) il Presidente del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori;
 - c) il Presidente provinciale di Terziario Donna;
 - d) il Presidente provinciale di 50&Più - Fenacom;
 - e) il Presidente del Credifondo Scrl;
 - f) 21 membri eletti dall'Assemblea scelti fra i Presidenti o tra i consiglieri da loro delegati e fra i rappresentanti dei soci effettivi di cui all'art. 3;
 - g) da ulteriori membri eventualmente cooptati dal Consiglio stesso scelti fra imprenditori iscritti tra i soci effettivi e dotati di particolari competenze d'interesse della Federazione nonché tra i responsabili rappresentanti delle strutture di cui all'art. 12 del presente Statuto.

ART. 24
CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione Provinciale, che lo presiede, almeno ogni 4 mesi, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno il 30% dei suoi componenti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni a mezzo telefax o posta elettronica, inviato a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno; è altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
3. Le sedute sono valide in prima convocazione se risulta presente la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe.
4. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
5. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che riguardino persone;
6. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, di cui al comma 2 lett. f) art. 23, provvederà alla sostituzione pro-tempore l'Associazione da cui proveniva il membro vacante.

ART. 25
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) determina le direttive d'azione della Federazione;
 - b) nomina tra i propri componenti, 4 Vicepresidenti, di cui uno Vicario, scelto dal Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - c) elegge tra i propri membri 8 Componenti della Giunta Esecutiva;
 - d) nomina per cooptazione ulteriori membri come da lett. g) art. 23;
 - e) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
 - f) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - g) approva e modifica i regolamenti interni;
 - h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2 lett. i) del presente statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) determina la costituzione e il funzionamento dei Comitati dei settori merceologici omogenei;
 - j) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 relativa alla tutela dei dati personali.

ART. 26
GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE, COMPETENZE

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione, che la presiede, dai 4 Vicepresidenti e dagli 8 membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi stessi componenti.
2. La Giunta Esecutiva:
 - a) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;
 - b) provvede all'amministrazione della Federazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio Direttivo;
 - c) delibera la costituzione delle strutture territoriali di cui all'art. 12 e dei soci effettivi di cui all'art. 3 del presente statuto definendone gli ambiti;
 - d) delibera sull'ammissione dei soci;
 - e) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
 - f) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Federazione in organismi, enti o commissioni, ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;

ART. 27
GIUNTA ESECUTIVA: CONVOCAZIONE

1. La Giunta Esecutiva, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario, con preavviso di almeno 8 giorni.

2. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, a mezzo telefax o posta elettronica e comunque con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
3. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Essa è convocata dal Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo telefax inviato a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
6. La carica di membro di Giunta resasi vacante in corso di mandato viene ricoperta, per la durata residua del mandato, secondo le ordinarie modalità di elezione nella prima riunione, dell'Organo competente successiva al verificarsi della vacanza.

ART. 28 PRESIDENTE

1. Può essere eletto Presidente della Federazione ciascun presidente dei soci effettivi di cui all'art. 3 ovvero ciascun operatore che sia socio della Federazione da almeno due anni che sia proposto quale candidato da un numero di soci effettivi che rappresenti almeno il 10% del monte dei voti spettante alla totalità dei soci di cui sopra.
2. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario, ha il potere di firma che può delegare.
3. Il Presidente inoltre:
 - a) sentita la Giunta, nomina e revoca il Direttore, attribuendogli i relativi poteri, anche in ordine all'esecuzione di quanto previsto ai successivi commi b) e c);
 - b) ha la gestione ordinaria della Federazione, anche nei suoi riflessi strutturali ed organizzativi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e al coordinamento delle attività della Federazione;
 - c) adotta i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici, al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
 - d) ha la gestione ordinaria della Federazione, attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
 - f) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - g) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'Interesse dell'Organizzazione;
 - h) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi.
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 90 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità di cui agli articoli 20, 21 e 22 del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente.

ART. 29
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio, alla sua prima riunione, convocata dal Presidente federale entro 30 giorni dall'elezione, elegge al proprio interno il Presidente, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili.
2. In caso di vacanza, subentra il membro supplente più anziano.

ART. 30
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa della Federazione, di cui riferisce agli organi.
2. Il Presidente del Collegio partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi;
3. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo. Ove il Presidente non reputi fondate le motivazioni e non convochi il Consiglio stesso entro 20 giorni, la questione viene deferita da una delle parti al Collegio dei Probiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di 15 giorni.
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Federazione.

ART. 31
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.
2. Il Collegio, in occasione della prima riunione, convocata dal Presidente federale entro 30 giorni dall'elezione, elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere inappellabile e vincolante per i soci della Federazione, su ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto che al Collegio venga deferita dal Presidente della Federazione Provinciale o delle parti tra cui la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.
4. Il Collegio può sostituirsi ai collegi dei probiviri dei soci in caso di inerzia degli stessi.
5. Le controversie nei rapporti tra i soci effettivi e Federazione, in ordine ai provvedimenti di commissariamento e di decadenza ed ai conseguenti rapporti economico - patrimoniali, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna parte nomina

un arbitro e gli arbitri così designati nominano un terzo che assumerà la funzione di presidente del collegio. Se il terzo arbitro non verrà nominato entro trenta giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata, a richiesta di una qualunque delle parti, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Il Collegio decide in via irrituale, secondo diritto e comunica alle parti la propria decisione motivata. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire un giudice ordinario per l'ottenimento dei provvedimenti, in particolare monitori o cautelari non concedibili dagli altri. In questo caso, come in ogni altro caso in cui il collegio arbitrale risultasse privo di competenza, esclusivamente competente è il Foro di Palermo.

6. Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
7. L'adesione alla Federazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.
8. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

ART. 32 CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA'

1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati; i legali rappresentanti muniti di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

ART. 33 DIRETTORE

1. Il Direttore della Federazione è il titolare della delega conferita dal Presidente della Federazione di cui all'art. 28, punto 3 lettere a), b) e c) del presente Statuto. Coadiuvava inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario qualora tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale.

ART. 34 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. E' istituito il Gruppo Giovani imprenditori della Federazione, composto dagli aderenti ai soci effettivi, che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento del Gruppo è regolato a termini dell'art. 32 dello Statuto Confederale.

ART. 35 TERZIARIO DONNA

- 1) E' istituito il Gruppo Terziario Donna della Federazione, composto dalle imprenditrici associate ai soci effettivi.
- 2) Il funzionamento del Gruppo è regolato ai termini dell'art. 33 dello Statuto confederale.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE – BILANCI

ART. 36
PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Federazione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della Federazione sono formati da:
 - a) contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle P.M.I. nonché dai competenti organi della Federazione provinciale;
 - b) oblazioni volontarie;
 - c) proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 37
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 38
SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. La stessa Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.

ART. 39
NORMA TRANSITORIA

1. In caso di vacanza dei Presidenti della Confturismo e Conftrasporto di cui all'art. 8 punto 3, nelle more della costituzione delle stesse, il Consiglio sarà integrato, comunque, da un rappresentante del settore turismo e del settore trasporti eletti, comunque, dallo stesso.

ART. 40
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. e, in difetto, alle applicabili norme del codice civile.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 111 del D.P.R. 22/12/1998, n. 917, la Federazione si atterrà alle seguenti specifiche clausole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- d) intrasmissibilità della quota e/o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità degli stessi.